



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 69/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELE C S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TELEBLU”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 9,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 1/2015)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 aprile 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTA la legge della Regione Puglia n. 3, del 28 febbraio 2000, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS, recante “Deleghe di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Puglia”, che delega l'esercizio della funzione di vigilanza in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;

VISTO l'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, ai sensi del quale “La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 20 novembre 2015 il CO.RE.COM. Puglia ha notificato l'atto di contestazione n. CONT. 01/15 datato 9 novembre 2015, alla società TELE C S.p.A., con sede legale in via Manfredonia, II trav. Via del Feudo D'Ascoli n. 14, Foggia, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teleblu”, per aver trasmesso, oltre i limiti di affollamento orario, il giorno 1 giugno 2016, nella fascia oraria 19-20, 26 *spot* pubblicitari per la durata complessiva pari a 18 minuti e 31 secondi, corrispondente al 30,86%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di *frame* neri tra la trasmissione di uno *spot* e l'altro, pari a 10/25 di secondo, la detrazione di 11 secondi alla durata complessiva pari a 18 minuti e 31 secondi, corrispondente al 30,86%, comporta, pertanto, che la durata di trasmissione dei 26 *spot* pubblicitari è pari a 18 minuti e 20 secondi, corrispondente al 30,55%, valore superiore al limite stabilito dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. n.177/05.

2. Deduzioni della società

La società, nel presentare appositi scritti difensivi, in data 30 gennaio 2016, ha fornito una diversa quantificazione della durata dell'affollamento, al ribasso, ma sempre in misura eccedente il limite imposto dalla succitata norma. La società, inoltre, ha eccepito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che “è sfuggito un controllo più puntuale sull’affollamento pubblicitario”, in quanto “si stava svolgendo la diretta elettorale con comprensibile sovraccarico di lavoro per il personale”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Puglia, con apposita relazione datata 3 febbraio 2016, ha comunicato a questa Autorità la sussistenza degli estremi in ordine alla violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n.177/05.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni è meritevole di accoglimento.

Quanto all’eccezione sollevata dalla parte, si fa presente che in tema di sanzioni amministrative è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, art. 3 della legge n. 689/81, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. Nella vicenda segnalata, non si ravvisa la fattispecie dell’errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all’autore dell’infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta che, allo stato degli atti, non risulta dimostrato da idonea documentazione.

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un’organizzazione interna, tale da garantire l’osservanza degli obblighi posti all’esercizio dell’attività cui l’autorizzazione si riferisce. La suddetta proposta risulta pertanto meritevole di accoglimento;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario, deve ritenersi di lieve entità, poiché si è verificato per una sola fascia oraria



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nell'ambito di una intera giornata televisiva e nell'intero periodo sottoposto a controlli, non comportando, così, significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato e, quindi, dimostrato che la condotta tenuta sia dipesa da fatti estranei all'autore dell'infrazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2014 in perdita (fonte: Informativa Economica di Sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TELE C S.p.A., C.F. 01715410716, con sede legale in via Manfredonia, II trav. Via del Feudo D'Ascoli n. 14, Foggia, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleblu", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o, in alternativa, bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 con delibera n. 69/16/CSP".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 69/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi